

## Adozione volontaria del “*Tax Control Framework*”: anche le PMI possono finalmente beneficiare dei vantaggi delle grandi imprese

\*\*\*

La Riforma Fiscale, ancora in corso di attuazione, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario uno strumento molto interessante per le PMI: il *Tax Control Framework* certificato, adottato su base volontaria.

Come noto, il nostro ordinamento tributario già prevedeva lo strumento del cd. Adempimento Collaborativo o “*Cooperative Compliance*” che, tuttavia, ad oggi, risulta essere esclusivo appannaggio dei contribuenti di grandi dimensioni; tale regime è infatti attualmente riservato ai soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia che realizzino un volume d'affari non inferiore a:

- € 750 milioni fino al 2025
- € 500 milioni fino al 2027
- € 100 milioni dal 2028.

Con il Decreto Legislativo n. 221/2023, attuativo della Riforma Fiscale, viene perseguito l’obiettivo di estendere la platea dei soggetti che potenzialmente possono beneficiare dei più rilevanti vantaggi derivanti dall’adozione dell’adempimento collaborativo, pur non avendo i requisiti quantitativi richiesti dalla norma per l’ingresso in tale regime.

I vantaggi che il contribuente ottiene dall’accesso al regime dell’adempimento collaborativo possono essere riepilogati nei seguenti: dialogo abbreviato ed in modalità privilegiata con l’Agenzia delle Entrate, procedure di regolarizzazione della posizione del contribuente, disapplicazione delle sanzioni amministrative o riduzione delle stesse alla metà, esonero dalla presentazione di garanzie per i rimborsi di imposte, riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione di accertamento, non punibilità per il reato di dichiarazione infedele per condotte relative ad elementi attivi senza che le stesse costituiscano notizia di reato.

Con l’adesione al regime opzionale di adozione del *Tax Control Framework* certificato il contribuente si assicura quelli più rilevanti e precisamente:

- **disapplicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati con interpello di cui all’art. 11 della Legge 212/2000** prima della presentazione della dichiarazione fiscale o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente non sia simulatorio o fraudolento o dipendente dall’indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi inesistenti ed a condizione che il comportamento adottato sia esattamente corrispondente a quello rappresentato nell’interpello;

**CMCA STP Srl**

Mantova/Milano/Verona - Mail: [info@studiocmca.it](mailto:info@studiocmca.it) – Tel.: 045/8200178  
C.F. e P.IVA 04934610231

- **inapplicabilità delle disposizioni di natura penal-tributaria con riferimento al reato di dichiarazione infedele** (art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000) alle violazioni delle norme tributarie che dipendono da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite interpello (sempre che il comportamento non sia simulatorio o fraudolento e che il contribuente rispetti le indicazioni riportate nell’interpello) e tali condotte non costituiscono notizia di reato.

L’accesso al regime premiale risulta subordinato all’adozione del cd. *Tax Control Framework* (TCF) certificato ovvero un sistema di **rilevazione, misurazione e gestione del rischio fiscale certificato** - anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili - da parte di **professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità**, come meglio verranno individuati con apposito Regolamento. Ricordiamo che il TCF risulta essere strumento obbligatorio anche per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo e, peraltro, a seguito dell’attuazione della Riforma Fiscale, anche per i contribuenti in adempimento collaborativo è richiesto che lo stesso sia certificato da un professionista indipendente.

L’adozione di un TCF – su base volontaria, nel regime opzionale, piuttosto che su base obbligatoria nell’adempimento collaborativo – comporta, in capo al contribuente, un radicale **cambiamento di approccio alla fiscalità d’impresa: l’ottica da adottare diventa necessariamente quella della gestione preventiva delle problematiche fiscali e non più (o quasi) quella della gestione a consuntivo**, come troppo spesso accade in buona parte delle imprese.

Inoltre, l’adozione del TCF porta ad attribuire alla fiscalità d’impresa un peso ancor più rilevante di quello generalmente attribuitogli nelle realtà imprenditoriali, anche in quelle più evolute.

Il TCF richiede, infatti, che la gestione della fiscalità nelle imprese diventi oggetto di analisi quotidiana al pari della gestione del *core business*; quest’importante “evoluzione” della modalità di approccio alla fiscalità d’impresa che, di riflesso, deve riguardare anche la funzione aziendale che tale area presidia, dovrà manifestarsi in una sempre più forte **trasversalità e pervasività** di tale funzione all’interno dell’azienda.

L’evoluzione del ruolo della fiscalità d’impresa è la naturale conseguenza dell’adozione di un approccio preventivo nella gestione dell’area fiscale e della consapevolezza che la quasi totalità delle decisioni assunte e delle scelte fatte, dal *management* e dall’imprenditore, hanno delle ricadute di tipo fiscale: ogni ambito aziendale, se privo di un presidio fiscale, può, effettivamente, essere generatore di una più o meno elevata **rischiosità fiscale** o di situazioni di **inefficienza fiscale**. Va detto che il rischio fiscale può avere sia natura finanziaria - che si sostanzia nel versamento di maggiori imposte, sanzioni e interessi - sia non finanziaria, che, per esempio, si può sostanziare in un danneggiamento della propria immagine (rischio reputazionale).

Dal momento che il TCF serve per la rilevazione, la misurazione e la gestione del rischio fiscale, è gioco forza che, adottando un approccio preventivo, come più sopra illustrato, esso debba riguardare **tutti i processi aziendali** e, proprio per questo motivo, il TCF deve essere inserito nel contesto del **sistema di governo aziendale e di controllo interno**.

Con riguardo alle modalità con le quali dovrà essere attuato il TCF, va anzitutto detto che sia per l'adempimento collaborativo che per il regime opzionale del TCF certificato - a differenza di quanto previsto a livello internazionale, ove è prevalentemente previsto un sistema in forma tendenzialmente libera - esso dovrà essere *compliant* con le **linee guida che verranno indicate dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento**.

A livello normativo è stato comunque stabilito che il TCF deve assicurare:

- una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione in relazione ai rischi fiscali;
- efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
- efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;
- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Un'altra importante caratteristica del TCF è che deve essere **continuamente aggiornato** affinché possa intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che interessano l'azienda e dalle modifiche normative, di prassi, nonché dagli orientamenti della giurisprudenza.

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che l'adozione del TCF risulta essere un processo relativamente complesso e articolato, che richiede un importante coinvolgimento dell'organizzazione aziendale, di professionisti in grado di accompagnare l'azienda nel disegno e nella realizzazione del sistema, nonché di professionisti indipendenti dall'azienda - dotati dei requisiti che verranno stabiliti con apposito regolamento - che dovranno certificarlo.

In molte realtà imprenditoriali, per esempio in quelle già dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, più in generale, in quelle già dotate di un sistema di controllo interno, l'avvio di un cantiere per la realizzazione del TCF potrebbe risultare particolarmente agevolato, data l'esistenza di un sistema di controllo sul quale poter innestare il modulo fiscale che, in minima parte, già dovrebbe essere presente anche nel Modello di Organizzazione e Gestione.

Diversamente, per i soggetti che non si siano ancora dotati di un Modello di Organizzazione e Gestione e che, comunque, non dispongano di un sistema di controllo interno, l'adozione del TCF può rappresentare un'importante opportunità per dotarsi di un sistema di controllo interno imprescindibile per la futura adozione del

Modello di Organizzazione e Gestione, come richiesto dal D.Lgs. 231/2001, e per avviarsi verso un percorso di sostenibilità ESG; come noto, infatti, anche nella valutazione complessiva di sostenibilità dell'impresa, il rispetto della normativa fiscale, assume un'importanza determinante, con conseguenti impatti anche sul *rating* dell'azienda.

Si segnala che l'opzione relativa all'adozione del TCF volontario ha validità biennale senza possibilità di revoca nel biennio; l'opzione ha effetto dal periodo di imposta in cui viene esercitata e si rinnova poi tacitamente, salvo revoca espressa da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

## Il nostro supporto

- **Analisi e valutazione della situazione di partenza: analisi preliminare per capire il livello di presidio con riguardo ai rischi fiscali presenti in azienda**
- **Strategia fiscale: definizione/formalizzazione della strategia fiscale nonché delle regole di governance**
- **Identificazione dei principali rischi fiscali e dei relativi presidi/*gap analysis e remediation plan***
- **Formalizzazione di processi e procedure**
- **Test di adeguatezza e di effettività dei controlli**
- **Aggiornamento periodico.**

\*\*\*

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento